



Comune di Abriola



Comune di Anzi



Comune di Brindisi Montagna



Comune di Calvello



Comune di Laurenzana



Comune di Trivigno

STATUTO DELL'UNIONE DI COMUNI

Val Camastra Basento

Approvato con deliberazione:

del Consiglio Comunale di Abriola n. 4 del 02/02/2015

del Consiglio Comunale di Anzi n. 7 del 10/02/2015

del Consiglio Comunale di Brindisi Montagna n. 5 del 04/02/2015

del Consiglio Comunale di Calvello n. 3 del 30/01/2015

del Consiglio Comunale di Laurenzana n. 2 del 29/01/2015

del Consiglio Comunale di Trivigno n. 4 del 30/01/2015

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 1 - Istituzione dell'Unione

1. In attuazione del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, di seguito brevemente indicato "Testo Unico" e delle Leggi Regionali concernenti le discipline delle forme associative in materia di Enti Locali, di seguito brevemente indicate "Leggi Regionali" è costituita, l'Unione di Comuni montani denominata "Val Camastra Basento", tra i Comuni di Abriola, Anzi, Brindisi Montagna, Calvello, Laurenzana e Trivigno.
2. L'Unione ha sede legale in Anzi presso l'immobile ubicato all'interno della zona P.I.P. Una delle sedi operative dell'Unione è ubicata presso la Casa Cantoniera sita alla strada provinciale n. 32 della Camastra nel territorio di Anzi. Sino all'adeguamento delle strutture ospitanti le sedi indicate, l'Unione ha sede provvisoria presso il Comune di Calvello. I suoi organi ed uffici possono rispettivamente riunirsi ed essere situati anche in sede diversa, purché ricompresa nell'ambito del territorio che la delimita.
3. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
4. L'Unione può dotarsi, con deliberazione del Consiglio, di un proprio stemma la cui riproduzione ed uso sono consentiti previa autorizzazione del Presidente.

Articolo 2 - Finalità e compiti dell'Unione

1. Premesso che la titolarità delle funzioni resta in capo ai singoli Comuni, in conformità alle vigenti leggi in materia, l'Unione si costituisce per lo svolgimento di una pluralità di funzioni e servizi dei Comuni aderenti. A tal fine, essa costituisce ambito ottimale per la gestione associata, ai sensi del Testo Unico e delle Leggi Regionali.
2. E' compito dell'Unione promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e servizi comunali e l'armonizzazione degli atti normativi comunali (Statuto e Regolamenti).
3. Nell'organizzazione e nello svolgimento delle proprie attività, l'Unione si conforma ai principi di sussidiarietà, adeguatezza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché ai principi previsti dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente Statuto.
4. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti ed all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza, alla razionalizzazione dei costi, ferma restando la salvaguardia delle identità municipali e di un'adeguata gestione dei rapporti con i cittadini.
5. L'Unione persegue la tutela e lo sviluppo delle aree montane ed esercita, nel rispetto delle norme vigenti, le specifiche competenze in materia di tutela e promozione della montagna in attuazione della Costituzione e delle leggi in favore di territori montani.

Articolo 3 - Durata dell'Unione

1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato.

2. Lo scioglimento dell'Unione è disposto con conformi deliberazioni dei Consigli dei Comuni aderenti e del Consiglio dell'Unione adottate con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, nelle quali si disciplinano:

- a) la decorrenza dello scioglimento, coincidente, ove possibile, con la scadenza dell'esercizio finanziario;
- b) le modalità del subentro dei Comuni aderenti nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Unione;
- c) la destinazione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane dell'Unione.

Articolo 4 - Adesione di nuovi Comuni e recesso dall'Unione

1. L'adesione all'Unione di nuovi Comuni, deliberata dal Consiglio Comunale con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, è subordinata alla espressa modifica del presente Statuto approvata in maniera conforme da tutti i Consigli dei Comuni già aderenti, su proposta del Consiglio dell'Unione approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. L'adesione dovrà prevedere una congrua remunerazione dei costi iniziali affrontati dall'Unione per l'avvio dei servizi ed ha, in ogni caso, effetto a decorrere dal successivo esercizio finanziario.

3. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere unilateralmente, con deliberazione consiliare adottata con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.

4. Il recesso deve essere deliberato entro il mese di giugno ed ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo. Dal medesimo termine ha luogo la caducazione dei componenti degli organi dell'Unione rappresentanti dell'ente receduto.

5. Gli organi dell'Unione provvedono alla modifica di Regolamenti o di altri atti deliberativi assunti dall'Unione eventualmente incompatibili con la nuova dimensione dell'ente.

6. Il recesso non deve recare nocimento all'Unione. All'uopo tutti gli oneri pluriennali in corso continuano ad essere sostenuti con la partecipazione del Comune recedente, fino all'estinzione degli stessi. E' consentito al Comune recedente di affrancare i medesimi, in tutto o in parte, fatti salvi i diversi accordi conclusi con il Consiglio dell'Unione. Il recesso comporta automaticamente la rinuncia a tutti i diritti afferenti le attività patrimoniali esistenti all'atto del recesso o che in futuro avessero a realizzarsi.

7. Il Consiglio dell'Unione, nel prendere atto del recesso, sulla scorta di una opportuna valutazione organizzativa dei servizi da prestarsi a seguito del recesso, può prevedere che l'eventuale personale conferito all'Unione dal Comune recedente debba essere riassegnato al Comune stesso oppure che il recedente si faccia carico degli eventuali maggiori oneri che l'Unione debba affrontare nel primo anno di efficacia del recesso, supportati da idonea documentazione contabile giustificativa.

8. Il Consiglio dell'Unione potrà determinare l'esclusione di uno dei Comuni. La proposta di esclusione di un Comune aderente all'Unione può essere presentata da uno o più componenti della Giunta solo a fronte di gravi e protratte inadempienze rispetto alle disposizioni del

presente Statuto e agli obblighi da esse derivanti ovvero rispetto a comportamenti che concretamente ostacolano il regolare svolgimento delle funzioni attribuite all'Unione o l'assolvimento di disposizioni normative cui siano connesse sanzioni, penalità o perdita di trasferimenti o contributi specifici.

9. La proposta di esclusione, preceduta da una diffida ad adempiere entro un termine congruo e adeguatamente motivato, è formulata dal Presidente, previo parere favorevole della Giunta dell'Unione con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei Sindaci che compongono la Giunta, prima di essere sottoposta al voto dei Consigli comunali di tutti gli altri Comuni aderenti con le modalità previste dalle modifiche statutarie.

10. L'atto consiliare che dispone l'esclusione acquista efficacia decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione nel Comune che provvede per ultimo.

11. L'efficacia del provvedimento di esclusione genera nei confronti del Comune interessato effetti analoghi a quelli del recesso descritti nel presente Statuto.

Articolo 5 - Funzioni dell'Unione

1. I Comuni aderenti possono conferire all'Unione l'esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi delegata, nonché la gestione, diretta o indiretta, di servizi pubblici locali e attività istituzionali in genere.

2. I conferimenti di funzioni e/o servizi e/o attività istituzionali saranno deliberati dai Consigli Comunali interessati.

Articolo 6 - Modalità di conferimento delle competenze all'Unione

1. Il conferimento delle funzioni e dei servizi di cui all'art. 5 del presente Statuto viene effettuato previo accordo di un numero di enti pari almeno alla metà dei Comuni dell'Unione fermo restando l'indirizzo della ricerca di un'adesione unitaria da parte degli enti aderenti all'Unione.

2. Il conferimento, delle funzioni e servizi di cui all'art. 5, comma 2, si perfeziona con l'approvazione, a maggioranza semplice, da parte dei Consigli Comunali dei Comuni aderenti e subito dopo del Consiglio dell'Unione, di una convenzione, da sottoscrivere formalmente, che deve, in ogni caso, prevedere:

- il contenuto della funzione o del servizio conferito;
- criteri relativi ai rapporti finanziari tra gli Enti;
- gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali;
- la periodicità ed i contenuti delle informazioni da fornire ai Comuni;
- l'eventuale durata, nel caso in cui la durata medesima non coincida con quella dell'Unione;
- le modalità di recesso.

Contestualmente all'approvazione dello schema di convenzione, il Consiglio dell'Unione effettua una verifica in merito alle modalità e condizioni del conferimento, al fine di valutare l'accettazione o meno del conferimento stesso. La mancata accettazione dovrà essere adeguatamente motivata.

3. Il conferimento delle funzioni e servizi di cui all'art. 5, comma 3, si perfeziona con l'approvazione da parte dei Consigli Comunali e del Consiglio dell'Unione di una convenzione contenente gli elementi di cui al comma 2 del presente articolo.

4. L'individuazione delle competenze oggetto di conferimento è operata in base al principio della ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei, tale da evitare di lasciare in capo al Comune competenze amministrative residuali.

5. L'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle funzioni e ai compiti conferiti all'atto dell'approvazione della delibera con la quale si perfeziona tale conferimento.

6. La revoca all'Unione di funzioni e compiti già conferiti, è deliberata dai Consigli Comunali interessati, a maggioranza assoluta, entro il mese di giugno di ogni anno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo; con lo stesso atto i Comuni provvedono a regolare gli eventuali profili successivi.

Articolo 7 - Modalità di gestione delle funzioni e servizi conferiti

1. Le funzioni e servizi conferiti sono gestiti:

- in economia, con impiego di personale proprio o comandato dai Comuni o da altri Enti;
- mediante affidamento a terzi con procedure di evidenza pubblica, in base a procedure rispettose delle normative sui contratti e sugli appalti;
- con le altre forme di gestione previste dalla normativa compatibile od applicabile agli enti locali;
- mediante affidamento diretto ad un Comune dell'Unione, con apposita convenzione.

2. L'Unione può stipulare convenzioni, ai sensi del Testo Unico degli enti locali, finalizzate alla gestione in forma associata di servizi con altri Comuni non facenti parte della stessa o con altre Unioni, purché tali servizi attengano a quelli conferiti. In tali casi, i corrispettivi devono essere quantificati tenendo conto di una congrua remunerazione dei costi diretti, indiretti e generali.

Articolo 8 - Servizi di prossimità

1. L'Unione promuove iniziative volte a garantire il mantenimento e la diffusione dei servizi di prossimità con priorità per i territori dei Comuni caratterizzati da maggior disagio. Per lo svolgimento di tali compiti sono predisposti strumenti di rilevazione delle situazioni emergenti di disagio delle Comunità locali per carenza, rarefazione o inadeguato funzionamento dei servizi di prossimità al fine di alleviare il disagio delle persone anziani e disabili nell'accesso ai servizi.

2. L'Unione sviluppa forme innovative per lo svolgimento dei servizi di prossimità, caratterizzate da sportelli di accesso integrati e multifunzionali, collegati alla rete telematica dei Comuni e della Regione resi operativi anche con il contributo delle organizzazioni del terzo Settore.

3. L'Unione approva il programma delle iniziative nonché la relazione sul loro stato di attuazione.

4. I compiti di cui al presente articolo sono svolti dall'Unione a partire dall'entrata in vigore del presente Statuto.

Articolo 9 - Modalità di ripartizione spese ed entrate

1. Le spese generali dell'Unione vengono ripartite tra tutti i Comuni aderenti, secondo un principio proporzionale alla popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di riferimento. Le spese relative ai singoli servizi vengono ripartite in base ai criteri previsti dalle rispettive convenzioni, in ragione anche della natura e dei bacini di utenza di ciascun servizio.

2. Nel caso di conferimento di funzioni e servizi da parte di tutti i Comuni, le spese vengono ripartite secondo le modalità fissate nelle relative convenzioni; i relativi introiti e spese confluiscono nel bilancio dell'Unione e contribuiscono a determinare il risultato della gestione.

3. Nel caso di conferimento di funzioni e servizi da parte della non integralità dei Comuni, per ciascun servizio o funzione trasferita viene predisposto un apposito centro di costo, nell'ambito del bilancio dell'Unione, anche attraverso il Piano Esecutivo di Gestione, allo scopo in ogni caso di potere rilevare la gestione contabile del servizio. In questo caso, il risultato della gestione, sia per l'impiego dell'avanzo che per il ripiano del disavanzo, coinvolgerà esclusivamente i Comuni che hanno stipulato la convenzione.

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

Articolo 10 - Organi

1. Sono organi di indirizzo e di governo dell'Unione: il Consiglio, la Giunta e il Presidente. Il Presidente del Consiglio, ove nominato, è organo statutario.

2. Gli organi di indirizzo e di governo dell'Unione, ad eccezione del Presidente dell'Unione, hanno durata corrispondente a quella degli organi di governo dei Comuni partecipanti e sono quindi soggetti al rinnovo all'inizio di ogni mandato amministrativo. Nel caso vi siano tornate elettorali differenziate temporalmente, si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei Comuni interessati alle elezioni.

3. Ove compatibili, si applicano agli organi dell'Unione e ai loro componenti le norme di funzionamento, di proroga della durata in carica, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico e di incompatibilità stabilite dal Testo Unico per gli enti locali.

4. Tutte le cariche nell'Unione sono esercitate a titolo gratuito. I doveri, la condizione giuridica e le norme relative ai permessi e alle aspettative applicati agli amministratori dell'Unione sono quelli previsti per gli amministratori dei Comuni dall'ordinamento degli enti locali in materia di "status degli amministratori".

Articolo 11 - Composizione ed elezione del Consiglio dell'Unione

1. Il Consiglio dell'Unione è composto dai Sindaci dei Comuni aderenti e da n. 3 Consiglieri comunali per ciascun Comune, di cui n. 1 espressione delle minoranze.

2. E' Consigliere comunale di maggioranza il Consigliere che nelle elezioni comunali è stato eletto nella lista o in una delle liste collegate al Sindaco; è Consigliere comunale di minoranza il Consigliere che nelle elezioni comunali è stato eletto nella lista o in una delle liste non collegate al Sindaco.

3. I Consigli Comunali dei Comuni partecipanti eleggono i propri rappresentanti per singolo Comune con il sistema del voto limitato, in modo da garantire che uno dei componenti eletti rappresenti la minoranza consiliare ed i restanti la maggioranza consiliare. Prima di procedere alla elezione, il Consiglio Comunale determina modalità di votazione e di scelta nell'ipotesi di parità di voti.

4. I Consigli comunali provvedono, entro trenta giorni dalla seduta dell'insediamento, all'elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione. I Comuni aderenti dovranno trasmettere al Segretario dell'Unione l'attestazione dell'avvenuta elezione, con provvedimenti esecutivi, dei rappresentanti dei Comuni stessi. La prima elezione dei componenti del Consiglio dell'Unione da parte dei Consigli Comunali, dovrà tenersi entro dieci giorni dall'entrata in vigore dello Statuto dell'Unione.

5. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale, i rappresentanti del Comune cessano dalla carica e vengono sostituiti da parte del nuovo Consiglio comunale.

6. In caso di gestione commissariale di un Comune, i rappresentanti del Comune cessano dalla carica e vengono sostituiti dal Commissario. Il numero dei componenti il Consiglio dell'Unione viene conseguenzialmente ridotto. Il Commissario sostituisce, altresì, il Sindaco negli organi dell'Unione.

7. In via generale, ogni Consigliere dell'Unione, cessando per qualsiasi altro motivo dalla carica di Consigliere comunale decade ipso iure anche dalla carica presso l'Unione ed è sostituito da un nuovo Consigliere secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Articolo 12 - Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Unione; esercita le proprie competenze per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nei documenti programmatici. Il Consiglio adotta gli atti attribuiti dalla legge alla competenza del Consiglio comunale, in quanto compatibili con il presente Statuto; le singole convenzioni disciplinano in maniera compiuta ed esaustiva, i rapporti tra la competenza del Consiglio dell'Unione e la competenza dei singoli Consigli nelle materie conferite.

2. Il Consiglio è validamente riunito alla presenza della maggioranza dei componenti ed adotta validamente le proprie deliberazioni con il voto favorevole della metà più uno dei votanti fatto salvo quanto stabilito dalla normativa, dal presente Statuto e dal Regolamento di funzionamento.

3. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

Articolo 13 - Presidenza del Consiglio dell'Unione

1. La prima seduta del Consiglio dell'Unione viene convocata dal Sindaco del Comune ove ha sede, anche provvisoria, l'Unione che ne presiederà i lavori fino all'eventuale elezione del Presidente del Consiglio o sino all'elezione del Presidente dell'Unione.

2. Si procede alla elezione del Presidente su espressa richiesta conforme da parte della Giunta dell'Unione oppure della maggioranza dei componenti il Consiglio dell'Unione.

3. Ove si determini per l'elezione del Presidente del Consiglio, questo è eletto tra i componenti del Consiglio con votazione palese a maggioranza qualificata dei 2/3 dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta, con le medesime modalità e nella medesima seduta. Nel caso di esito negativo si procede subito al ballottaggio fra i due candidati più votati nel secondo scrutinio e risulta eletto Presidente del Consiglio colui che raccoglie il maggior numero di voti o il più giovane di età nel caso di parità.

4. In caso di mancata elezione del Presidente del Consiglio dell'Unione, quest'ultimo è presieduto dal Presidente dell'Unione.

5. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio verso l'esterno e ne dirige i lavori secondo il Regolamento, tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni. In particolare:

a) convoca e presiede il Consiglio nei modi e nelle forme stabilite dal Regolamento;

b) vigila sul regolare funzionamento delle Commissioni Consiliari;

c) notifica agli Enti interessati le nomine dei rappresentanti del Consiglio ad esso espressamente riservate dalla legge, Statuti, Regolamenti, convenzioni e patti in genere.

d) convoca, con le modalità stabilite dal Regolamento di funzionamento di cui all'art. 16, le sedute del Consiglio aperte alla partecipazione dei componenti dei Consigli Comunali dei Comuni aderenti, fermo restando che questi ultimi non concorrono a determinare il numero legale per la validità della seduta.

6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente del Consiglio è sostituito dal Vice Presidente eletto con le stesse modalità del Presidente.

7. In caso di dimissioni del Presidente o di cessazione di questi dalla carica per altro motivo, il Consiglio procede ad una nuova elezione con le modalità previste dal presente articolo.

8. Il Presidente del Consiglio dell'Unione, in caso di trattazione di tematiche che coinvolgano anche la competenza programmatica e di indirizzo consiliare, può essere invitato a

presenziare alle sedute della Giunta dell'Unione. Non concorre a determinare il numero legale per la validità della seduta.

Articolo 14 - Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri agiscono nell'interesse dell'intera Unione ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato, godono di diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio ed hanno diritto, altresì, di ottenere tutte le notizie e le informazioni necessarie per l'espletamento del proprio mandato ed altresì di prendere visione ed ottenere copie degli atti delle aziende enti ed istituzioni dipendenti o partecipate dall'Unione dei Comuni.

2. I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge, secondo le procedure e le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio di cui all'art. 17 del presente Statuto.

3. Essi intervengono alle sedute del Consiglio e possono proporre interrogazioni, interpellanze e mozioni nei modi previsti dal medesimo Regolamento. Possono svolgere incarichi a termine inerenti a materie di competenza consiliare su diretta attribuzione del Presidente, senza che tali incarichi assumano rilevanza provvedimentale esterna.

Articolo 15 - Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

1. Decade il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a quattro sedute consecutive dei lavori del Consiglio. A tal fine, deve essere formalmente notificata al Consigliere la causa di decadenza, con l'assegnazione di un termine di quindici giorni per l'invio di eventuali giustificazioni e controdeduzioni. La decadenza si perfeziona con la presa d'atto da parte del Consiglio del verificarsi della suddetta condizione risolutrice, tenuto conto delle eventuali giustificazioni e contro deduzioni presentate.

2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate per iscritto al Presidente del Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione con le stesse modalità previste dalla normativa per i Comuni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

3. La decadenza e le dimissioni da Consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal Regolamento del Consiglio comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di Consigliere dell'Unione appena divenute efficaci.

4. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il Consiglio comunale cui il Consigliere decaduto o dimesso appartiene, provvede ad eleggere entro il termine di 60 giorni al proprio interno un nuovo Consigliere dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri componenti presso il Consiglio dell'Unione.

Articolo 16 - Garanzia delle minoranze e controllo consiliare

Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri componenti, può istituire al proprio interno, oltre a commissioni di natura consultiva, commissioni di controllo e di indagine sull'attività

dell'amministrazione la cui presidenza è affidata a Consiglieri di minoranza. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio e dalla delibera di nomina delle Commissioni. Con il medesimo Regolamento si disciplineranno forme di raccordo fra il Consiglio dell'Unione ed i Consigli comunali dei Comuni aderenti.

Articolo 17 - Regolamento per il funzionamento del Consiglio

Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il Regolamento per disciplinare il proprio funzionamento, ferme le disposizioni di legge in materia e nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto. Alle eventuali modificazioni di tale Regolamento il Consiglio provvede con la stessa maggioranza.

Articolo 18 - Elezione del Presidente dell'Unione

1. La prima seduta del Consiglio dell'Unione viene convocata dal Sindaco del Comune ove ha sede anche provvisoria l'Unione entro quindici giorni dalla Comunicazione da parte dell'ultimo Comune dell'avvenuta elezione dei Consiglieri da parte dei rispettivi Consigli Comunali.

2. In tale seduta il Consiglio dell'Unione, dopo avere verificato la condizione degli eletti, elegge a maggioranza assoluta il Presidente dell'Unione tra i Sindaci dei Comuni che la costituiscono. In caso di parità, la votazione viene immediatamente ripetuta. In caso di ulteriore parità, è eletto Presidente il Sindaco più giovane d'età fra coloro che hanno riportato la parità dei voti.

Articolo 19 - Funzioni e competenze del Presidente

1. Il Presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione dei Comuni. Esso esercita le funzioni a lui attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. La rappresentanza legale, anche in giudizio, dell'Unione spetta al Presidente.

3. In particolare, il Presidente:

a) presiede la Giunta;

b) sovrintende al funzionamento degli uffici e all'esecuzione degli atti e svolge gli altri compiti attribuiti ai Sindaci dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti dell'Unione, relativamente alle funzioni e servizi conferiti non incompatibili con la natura delle Unioni comunali;

c) sovrintende l'espletamento delle funzioni e dei compiti attribuiti all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati;

d) provvede ad inizio legislatura, ed ordinariamente per la durata della stessa, sentita la Giunta, alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti dell'Unione presso organismi pubblici e privati, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;

e) provvede, previa deliberazione unanime della Giunta, alla eventuale nomina e alla revoca del direttore generale;

f) provvede, previa deliberazione della Giunta, alla nomina ed alla revoca del Segretario dell'Unione;

g) può attribuire specifiche deleghe a singoli componenti della Giunta o incarichi per oggetti determinati a singoli componenti del Consiglio, sentito, in quest'ultimo caso, il relativo Presidente ove nominato. Entro 60 giorni dalla sua elezione, il Presidente dà comunicazione al Consiglio della proposta degli indirizzi generali di governo dell'Ente che formano il proprio programma amministrativo, che il Consiglio approva in apposito documento.

Articolo 20 - Durata in carica e cessazione dalla carica del Presidente

1. Il Presidente entra in carica al momento dell'elezione e vi resta per il periodo di 2 (due) anni. Al termine del mandato, il Presidente, di norma, continua ad esercitare le proprie funzioni fino all'assunzione della carica da parte del nuovo Presidente eletto. L'incarico di Presidente è rinnovabile per una volta sola.

2. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco comporta l'automatica e corrispondente cessazione della carica di Presidente dell'Unione; le dimissioni dalla carica di Presidente seguono le stesse modalità e procedure di quelle previste per la carica di Consigliere; la cessazione per qualsiasi motivo dalla carica di Presidente, non determina lo scioglimento degli altri organi politici.

Articolo 21 - Vicepresidente dell'Unione

1. Il Vicepresidente viene nominato dal Presidente tra i Sindaci componenti della Giunta tenendo conto della specificità delle aree territoriali dei Comuni costituenti l'Unione e sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo.

2. Nelle stesse ipotesi, in caso di assenza od impedimento del Vicepresidente, le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco componente più giovane di età.

Articolo 22 - La Giunta dell'Unione

1. La Giunta collabora con il Presidente nell'amministrazione dell'Unione.

2. Il Presidente affida ai singoli componenti il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti.

3. La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla legge o dal presente Statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Presidente e di altri organi, ovvero al Direttore ove nominato, al Segretario ed ai dipendenti ai quali siano state attribuite le funzioni di direzione di aree, servizi o uffici. Le singole convenzioni disciplinano in maniera compiuta ed esaustiva i rapporti tra la competenza della Giunta dell'Unione e la competenza delle singole Giunte comunali nelle materie conferite.

Articolo 23 - Composizione e nomina della Giunta

1. La Giunta è composta dal Presidente, dal Vice Presidente, dai restanti Sindaci dei Comuni aderenti all'Unione.
2. Fermo restando il generale potere di sostituzione del Vicesindaco, i Sindaci componenti della Giunta, nel caso d'impedimento del rispettivo Vicesindaco, possono delegare ad altri amministratori dei Comuni aderenti all'Unione la partecipazione alle riunioni dell'organo.
3. I Sindaci, essendo componenti di diritto, non possono dimettersi dalla carica di componente della Giunta dell'Unione.

TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Articolo 24 - Principi della partecipazione

1. Ai cittadini e ai residenti dei Comuni aderenti, l'Unione assicura il diritto di partecipare alla formazione delle scelte politico-amministrative, secondo i principi e le forme stabilite dall'apposito Regolamento.
2. L'Unione riconosce, altresì, il diritto degli interessati, degli utenti, delle formazioni sociali e delle associazioni e comitati titolari di interessi collettivi, di concorrere alla determinazione dell'indirizzo, attuazione e controllo delle attività poste in essere dall'amministrazione. A tale scopo il Consiglio dell'Unione può istituire apposite consulte, provvedendo con la medesima deliberazione a definirne i compiti ed il funzionamento.
3. L'Unione rende effettivo il diritto alla partecipazione politico-amministrativa, garantendo l'accesso alle informazioni ed agli atti dell'Ente e fornendo un'informazione completa sulla propria attività.
4. I modi della partecipazione e dell'accesso sono stabiliti da un apposito Regolamento.
5. Il Regolamento disciplina, in particolare, i modi di effettuazione del referendum, i casi di esclusione e le forme di iniziative popolari.

Articolo 25 - Referendum

1. I referendum consultivi, abrogativi o propositivi, possono essere indetti per questioni di rilevanza generale attinenti alle materie e conferimenti di competenza dell'Unione.
2. Non possono essere in ogni caso sottoposti a referendum:
 - a) il presente Statuto e le integrazioni o modifiche allo stesso, nonché le norme regolamentari di funzionamento degli organi dell'Unione;
 - b) il bilancio preventivo, le sue variazioni ed il conto consuntivo;
 - c) i provvedimenti riguardanti contributi tasse, tributi, tariffe e sanzioni;
 - d) i provvedimenti riguardanti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti e comunque tutti quelli riguardanti forme di finanziamento in generale;
 - e) i provvedimenti di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende, istituzioni, società ed altri organismi di qualsiasi genere;

f) gli atti relativi al personale dell'Unione o di enti, aziende, istituzioni e società dipendenti o partecipate dall'Unione.

g) i provvedimenti che coinvolgano o interessino, direttamente od indirettamente, scelte di carattere urbanistico, compresa la pianificazione attuativa.

h) le espropriazioni per pubblica utilità.

3. Il Regolamento stabilisce le modalità di presentazione della richiesta di referendum, determinando un adeguato quorum per l'ammissibilità delle stesse, le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, i criteri di formulazione del quesito, gli aventi diritto al voto, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato e quanto altro necessario, favorendo la partecipazione popolare.

Articolo 26 - Iniziativa popolare

1. I cittadini anche stranieri, purché residenti in uno dei Comuni dell'Unione possono proporre agli organi dell'Unione, nelle forme previste dal Regolamento, istanze e petizioni secondo termini e modalità stabiliti dal Regolamento di cui alla articolo 24 del presente Statuto.

Articolo 27 - Diritto d'informazione e di accesso agli atti e partecipazione al procedimento

1. L'Unione riconosce che l'informazione sulla propria attività è condizione essenziale per il raggiungimento dei propri fini. Per garantire la trasparenza della propria azione, l'Unione rende pubblici, ove disponibili, a mezzo stampa e/o tramite altri strumenti di informazione o comunicazione di massa, tutti i dati utili relativi:

- all'utilizzo delle risorse a lei assegnate;
- alla valutazione dell'efficienza ed efficacia dei servizi;
- ai criteri e le modalità di accesso alle funzioni o ai servizi gestiti dall'Unione.

2. A tal fine, con il Regolamento di cui all'art. 24, disciplina le procedure di accesso ai propri atti e documenti amministrativi che non siano già resi immediatamente disponibili ai sensi del comma precedente.

3. Il Consiglio dell'Unione, con il medesimo Regolamento, disciplina la partecipazione dei cittadini e degli interessati nei procedimenti amministrativi di sua competenza, nel rispetto della normativa dettata in materia per gli enti locali e promuovendo l'accesso informatico alla propria documentazione.

TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 28 - Principi generali

1. L'assetto organizzativo è improntato a criteri di autonomia operativa ed economicità di gestione, nel rispetto dei principi di professionalità e di responsabilità per il perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo.
2. Gli organi dell'Unione individuano gli obiettivi prioritari dell'ente e ne definiscono i processi di controllo in grado di misurare il livello di conseguimento.
3. L'azione amministrativa tende al costante miglioramento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell'Unione.

Articolo 29 - Principi in materia di ordinamento degli uffici

1. L'Unione provvede alla determinazione del proprio assetto organizzativo, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei compiti ad essa assegnati.
2. L'organizzazione s'ispira a criteri di autonomia, funzionalità, economicità di gestione.
3. Il personale dell'Unione è organizzato in base ai principi di responsabilità, flessibilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale.

Articolo 30 - Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce le regole o caratteristiche del sistema di decisione e direzione dell'ente, specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione e determinando le responsabilità attribuite ai responsabili di servizio.
2. Il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi è approvato con deliberazione della Giunta nel rispetto dei principi desumibili dal presente Statuto.

Articolo 31 - Il Personale

1. L'Unione ha una sua dotazione organica.
2. L'Unione, si avvale dell'opera del personale dipendente assunto, trasferito o comandato dai Comuni che ne fanno parte o di altri Enti con le modalità stabilite dal Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi.
3. L'Unione può avvalersi dell'opera di personale esterno, o di collaborazioni, con le forme e nei limiti stabiliti dalle vigenti normative.
4. L'esercizio delle funzioni comporta almeno in via programmata l'unificazione dei servizi attribuiti all'Unione e delle relative strutture amministrative.

5. Nel caso di scioglimento dell'Unione o qualora cessi lo svolgimento da parte dell'Unione di determinati servizi o funzioni già conferite, il personale comandato o trasferito dai Comuni o da altri Enti all'Unione rientra nei ruoli organici dei Comuni o degli Enti di provenienza nel rispetto, comunque, delle normative applicabili agli enti locali.

6. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali.

7. Gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi nazionali e decentrati definiti nel comparto di contrattazione regioni-enti locali.

Articolo 32 - Il Segretario dell'Unione

1. L'Unione si avvale di un Segretario, scelto dal Presidente tra i Segretari, iscritti all'apposito albo, già incaricati su uno dei Comuni aderenti all'Unione che mantiene entrambe le funzioni, senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità e comunque senza nuovi e maggiori oneri.

2. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili e ne coordina l'attività. Il Segretario inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione avvalendosi dei necessari supporti tecnici ed ausili;

b) roga tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;

c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti o conferitagli dal Presidente.

3. Il Segretario viene nominato dal Presidente. La durata dell'incarico non può essere superiore alla durata dell'incarico del Presidente che lo nomina. Il Segretario, durante il periodo dell'incarico, può essere revocato per grave inadempimento, nelle forme stabilite dal Regolamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi.

4. Il Segretario dell'Unione può delegare le funzioni di verbalizzazione di cui al comma 2, punto a), ad un dipendente dell'Unione, anche in caso di sua assenza o impedimento.

5. In mancanza del Segretario dell'Unione, ad un dipendente dell'Unione vengono affidate transitoriamente le funzioni di verbalizzazione di cui al comma 2 punto a) del presente articolo.

Articolo 33 - Direttore Generale e comitato di direzione

1. L'Unione può istituire, ove compatibile con le disposizioni di legge, la figura del Direttore Generale e procedere al suo reclutamento attraverso assunzione con contratto a tempo determinato.

2. Il Direttore ha la responsabilità complessiva dell'attività gestionale dell'Unione, esercita la funzione di raccordo tra gli organi politici e la struttura tecnica e sovrintende le figure dirigenziali e direzionali dei servizi che allo stesso rispondono, nell'esercizio delle loro funzioni.

3. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi regola le modalità di nomina e di revoca, la durata dell'incarico, che può essere anche superiore a quella dell'incarico del Presidente ma, comunque, non superiore alla legislatura, i requisiti e i compiti del Direttore Generale e i rapporti con il Segretario dell'Unione ed i responsabili dei servizi.

4. Il Presidente può attribuire le funzioni di Direttore al Segretario dell'Unione previa deliberazione della Giunta Comunale. In tal caso, allo stesso compete un trattamento economico aggiuntivo, secondo la previsione della contrattazione collettiva di comparto.

5. Può essere istituito il Comitato di direzione composto dai referenti tecnici indicati da tutti i Comuni aderenti all'Unione. Il Comitato di direzione collabora, a supporto del Direttore Generale e/o Segretario dell'Unione nell'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti, può elaborare proposte di fattibilità per la gestione associata delle funzioni e dei servizi, verifica l'andamento della gestione associata, svolge attività di impulso.

6. Il Direttore dell'Unione presiede i lavori del Comitato e ne coordina il funzionamento.

7. Il Regolamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi potrà regolare ulteriori forme e modalità di funzionamento.

Articolo 34 - Servizi pubblici locali

1. L'Unione, nel rispetto dei principi di cui al titolo I del presente Statuto, assume e gestisce i servizi pubblici locali a rilevanza economica e non, attribuiti alla propria competenza. Per l'erogazione dei servizi, l'Unione individua la forma più appropriata al caso concreto tra quelle previste dalla legge, nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza e di economicità, tenendo conto anche delle previsioni degli eventuali piani e dei programmi approvati dai Comuni partecipanti.

2. L'Unione deve garantire che, nell'erogazione dei servizi, siano assicurate forme di partecipazione da parte degli utenti locali. Tale garanzia si applica anche nel caso in cui il servizio sia erogato, in convenzione o sulla base di un contratto, da parte di un soggetto terzo rispetto all'Unione.

3. La successione nei rapporti relativi alla gestione dei servizi pubblici locali assunti dall'Unione, in caso di fusione, scioglimento o recesso di taluni Comuni che la costituiscono è regolata nel rispetto dei criteri dettati dall'art. 4 del presente Statuto.

4. L'Unione si impegna ad adottare e diffondere, con riguardo a tutte le attività di prestazione da essa direttamente od indirettamente assunte, lo strumento della carta dei servizi quale prioritario parametro offerto alla collettività per valutarne l'effettiva qualità.

Articolo 35 - Principi di collaborazione

1. L'Unione ricerca con i Comuni aderenti ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.
2. La Giunta dell'Unione può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei propri uffici e mezzi ovvero del proprio personale. L'Unione ed i Comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono altresì avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio.
3. L'Unione adotta iniziative dirette ad uniformare ed unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa e di servizio tra i Comuni partecipanti.

TITOLO V - FINANZA E CONTABILITA'

Articolo 36 - Finanze dell'Unione

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. All'Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati, in conformità di quanto stabilito dalle singole convenzioni che regolano il conferimento dei servizi.
3. Ogni deliberazione relativa al conferimento di funzioni e servizi all'Unione deve prevedere la redazione di un progetto di fattibilità indicante le risorse umane, strumentali e finanziarie che saranno impegnate.

Articolo 37 - Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il Consiglio dell'Unione delibera, entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale dei rispettivi strumenti finanziari, il bilancio di previsione per l'anno successivo ed il rendiconto di gestione.
2. Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio di previsione triennale. Il bilancio è redatto secondo i principi e le norme, per quanto compatibili, degli enti locali.

Articolo 38 - Ordinamento contabile e servizio finanziario

L'ordinamento contabile dell'Unione ed, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, è disciplinato dal Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione ed, in mancanza, dalla normativa per gli enti locali.

Articolo 39 - Revisione economica e finanziaria

1. Il Consiglio dell'Unione designa, ai sensi di legge, l'organo di revisione economico-finanziario che, nell'espletamento delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi e contabili dell'Unione.
2. Funzioni e competenze dell'organo di revisione sono disciplinati dal Regolamento di contabilità di cui all'articolo 38.

Articolo 40 - Affidamento del servizio di tesoreria

Il servizio di tesoreria dell'Ente è affidato mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Articolo 41 - Controllo di gestione

L'Unione dei Comuni adotta principi di controllo di gestione, al fine di perseguire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei servizi gestiti. I dati relativi al controllo di gestione vengono periodicamente Comunicati ai Comuni componenti dell'Unione secondo le modalità stabilite dalla Giunta dell'Unione.

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 42 - Effetti dello Statuto

1. La costituzione dell'Unione, decorre dalla data indicata nell'atto costitutivo, da sottoscrivere entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dello Statuto.
2. Le eventuali convenzioni in essere fra i Comuni aderenti all'Unione continuano a rimanere in vigore fino all'approvazione della delibera di conferimento all'Unione che ridefinisce le modalità di gestione di ciascuna funzione o servizio gestito in forma associata.

Articolo 43 - Prima costituzione degli Organi dell'Unione

1. Qualora uno o più Consigli Comunali non ottemperino nei tempi prescritti alla nomina di cui all'art. 10, il Sindaco del Comune sede dell'Unione potrà procedere a costituire e insediare in via provvisoria il Consiglio dell'Unione purché risultino eletti la metà più uno dei componenti previsti dal presente Statuto.
2. Fino all'elezione del Presidente di cui all'art. 18, ne esercita le relative funzioni il Sindaco del Comune sede anche provvisoria dell'Unione.

Articolo 44 - Disposizioni transitorie

1. Fino all'emanazione di propri atti regolamentari per il funzionamento interno dell'Unione (regolamento dei contratti, di contabilità ecc.) si applicano, provvisoriamente ed in quanto compatibili, comunque fino a non oltre 12 mesi dalla costituzione dell'Unione, i Regolamenti in vigore presso il Comune sede anche provvisoria dell'Unione.

2. Fino all'individuazione del tesoriere dell'Unione con le modalità indicate all'art. 40 tale servizio è affidato al tesoriere del Comune sede anche provvisoria dell'Unione.

3. Il Consiglio dell'Unione delibera il bilancio di previsione per il primo anno finanziario non oltre 90 giorni dalla data di costituzione dell'Unione o entro il termine fissato dall'ordinamento, qualora successivo.

Articolo 45 - Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

1. Il conferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressamente indicata negli atti e fatti comunque salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia delle normative comunali precedentemente dettate in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti dell'Unione deputati a surrogare le disposizioni normative comunali.

2. Gli organi dell'Unione indicano per quanto possibile, adottando gli atti di propria competenza, le normative comunali rese, in tutto o in parte, inefficaci.

Articolo 46 - Norma finale

1. Per quanto non espressamente stabilito dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di enti locali.

2. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo Pretorio dei Comuni aderenti per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dall'affissione all'albo pretorio di tutti i Comuni aderenti. Le stesse modalità si applicano agli atti di modifica statutaria.

3. Le proposte di modifica del presente Statuto sono deliberate dal Consiglio dell'Unione.